

- prescrivono ulteriori implementazioni impiantistiche, aggiuntive rispetto a quelle introdotte dal Parere del Ministro dell'Ambiente del 09.02.2005 ed in particolare, relativamente ai sistemi di controllo ambientale:
 - un sistema di monitoraggio in continuo del mercurio;
 - un sistema di prelievo in continuo per i microinquinanti organici;
 - la duplicazione del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino (SME) già esistente;
- le prescrizioni impiantistiche aggiuntive di cui al punto precedente sono anche espressamente richiamate all'art. 1, comma 1, dell'OPCM 3745/2009 che, nel disporre l'avviamento e l'esercizio provvisorio dell'impianto, ne prevede l'installazione entro il termine delle operazioni di collaudo;
- le "Integrazioni AIA", inoltre, prescrivono che, per ciascuna linea, alla data del relativo avviamento, siano operativi i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e la registrazione dei dati monitorati;
- l'art. 1, comma 7, dell'OPCM 3745/2009 dispone espressamente che la Commissione di collaudo, prima dell'avviamento dell'impianto, verifichi il corretto funzionamento e taratura del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni al camino;
- il **monitoraggio eseguito dall'ARPAC** è relativo alla qualità dell'aria ambiente all'esterno del sedime del termovalorizzatore, in punti distanti alcuni chilometri dall'impianto medesimo. Tale monitoraggio è rispondente alle prescrizioni dell'Allegato C del Parere del Ministro dell'Ambiente del 09.02.2005 relative alla realizzazione e messa in esercizio della rete di monitoraggio della qualità dell'aria in "zona vasta". La qualità dell'aria ambiente monitorata dall'ARPAC tiene evidentemente conto degli effetti prodotti da tutte le fonti inquinanti presenti sul territorio; al riguardo si segnala che, così come espressamente evidenziato nel Parere del Ministro dell'Ambiente del 09.02.2005, la qualità dell'aria ambiente nei territori circostanti l'impianto presentava già all'epoca livelli di criticità per il parametro PM10 (polveri sottili), dovute all'esercizio di altri impianti industriali esistenti ed al traffico veicolare. Tale situazione è stata ulteriormente confermata dalle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria eseguite, in ottemperanza al Parere del Ministro dell'Ambiente del 09.02.2005, *ante-*

operam con centraline mobili, per la durata di otto settimane ed in periodi distribuiti in modo regolare nell'arco dell'anno.

Tutto ciò premesso, con riferimento, agli aspetti di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, si segnala quanto segue:

- **l'operatività dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini di ciascuna linea dell'impianto è antecedente al relativo avviamento. Tali sistemi, prima dell'avviamento, hanno conseguito la certificazione di taratura QAL1 prevista dalla norma UNI EN 14181;**
- **l'operatività e la taratura dei sistemi di monitoraggio è stata certificata dalla Commissione di collaudo in corso d'opera nelle "Relazioni tecniche pre – avviamento" di ciascuna linea** trasmesse alla struttura del Sottosegretario in data: 11.03.2009 e 13.03.2009 per la linea 1; 30.04.2009 per la linea 2; 06.05.2009 per la linea 3;
- **sulla base di tali certificazioni** della Commissione di Collaudo, con provvedimenti n. 64 del 17.03.2009, n. 105 del 02.05.2009 e n. 113 del 08.05.2009, **è stato autorizzato l'avviamento delle singole linee dell'impianto;**
- **le implementazioni impiantistiche** di monitoraggio aggiuntive prescritte dalle "Integrazioni AIA" **saranno realizzate entro i termini previsti dall'Autorizzazione** e comunque, ai sensi dell'OPCM 3745/2009, entro il termine delle operazioni di collaudo; al riguardo è opportuno precisare che tali implementazioni non sono richieste né dalla vigente normativa né dal Parere del Ministro dell'Ambiente del 09.02.2005, ma rappresentano una ulteriore garanzia di controllo che il Sottosegretario ha inteso introdurre per il termovalorizzatore di Acerra;
- **il rifiuto fino ad oggi conferito e trattato al termovalorizzatore di Acerra è costituito esclusivamente dal tritovagliato prodotto dagli impianti STIR., oggi gestiti da Ufficiali dell'Esercito;**
- **i superamenti dei limiti per le PM10 registrati dalle centraline ARPAC site in Acerra e S. Felice a Canello non sono affatto correlabili, neppure in parte, al funzionamento del termovalorizzatore di Acerra,** e non possono in alcun modo essere utilizzati per valutare il rispetto delle condizioni prescritte per le fasi di avviamento dell'impianto. Gli unici rilevamenti significativi in tal senso sono acquisiti e registrati dai sistemi di monitoraggio ai camini operanti sin dall'inizio delle attività di incenerimento di ciascuna linea del termovalorizzatore.

Sul punto è illuminante quanto si legge sul sito ufficiale dell'ARPAC, laddove, in merito ai livelli di concentrazione di PM10 nell'aria, si attesta inequivocabilmente che i dati registrati dalle centraline di Acerra, nel periodo marzo/maggio 2009, non si discostano da quelli misurati nel corso delle campagne di monitoraggio ex ante della qualità dell'aria, effettuate negli anni 2006/2007, e si precisa che **alcuni dei superamenti dei limiti di PM10, riscontrati nello stesso periodo marzo/maggio 2009, sono stati registrati anche durante i periodi di fermo dell'impianto di termovalorizzazione.**

1.3.2 Termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa

Per quanto attiene alla prevista realizzazione del termovalorizzatore nell'ambito territoriale del Comune di Santa Maria la Fossa, è stata acquisita la disponibilità delle aree di sedime, già acquistate dalla Società FIBE.

Il progetto esecutivo, revisionato a seguito della variazione della classificazione sismica, è stato trasmesso alla Commissione VIA che ha rilasciato il parere aggiornato il 18/07/07 con prescrizioni. L'articolo 5 del DL 90/2008 dispone la realizzazione dell'impianto conformemente al citato parere positivo e alle prescrizioni ivi contenute, fatta eccezione per quelle riguardanti i rifiuti ammessi a conferimento per i quali si provvederà in sede di rilascio di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

1.3.3 Termovalorizzatore di Salerno

L'attività connessa alla realizzazione del termovalorizzatore di Salerno è stata affidata con **O.P.C.M. n. 3641 del 16 gennaio 2008** al Sindaco di Salerno, all'uopo nominato Commissario Delegato. L'impianto, la cui potenzialità sarà pari a 450.000 tonnellate/anno di rifiuto "tal quale" trattato, produrrà energia elettrica per una potenza massima pari a 70 MWe.

Sono state individuate le aree per la costruzione dell'impianto ed acquisite le necessarie concessioni ed autorizzazioni, sono state avviate e concluse le fasi progettuali fino al livello esecutivo.

Con O.P.C.M. n. 3724/2008, sono state destinate le risorse di cui alla delibera CIPE n. 3/2006, di euro 25 milioni, per consentire, l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, in termini di somma urgenza.

Nel mese di novembre 2008 si è conclusa la procedura di gara per la realizzazione dell'impianto per la quale era pervenuta un'unica offerta da parte del raggruppamento di imprese CNIM – DE VIZIA – COGECO con la declaratoria di non aggiudicabilità. Pertanto, il Commissario

delegato ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3641, prima di porre in essere tutte le occorrenti iniziative per una nuova procedura di gara, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti Campania quelle che sono le attuali criticità connesse, in particolare, alle seguenti tematiche:

- certezza in relazione all'obbligo di conferimento dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno;
- sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento qualora non si preveda espressamente l'estensione del bacino di utenza alle vicine Province di Avellino e Benevento;
- opportunità di realizzare il termovalorizzatore di Salerno, atteso che le previsioni normative succedutesi nel tempo dispongono relativamente a ben 5 impianti sul territorio della Regione Campania.

Specificamente, si registra, da parte della Provincia di Salerno, una diversa valutazione in ordine alle attività di gestione dell'impianto, che a dire di tale Ente territoriale dovrebbe rientrare nell'asse di titolarità della costituenda società provinciale ai sensi della recente **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3775/2009**, e ciò diversamente rispetto alle posizioni assunte dal Comune di Salerno. La Regione Campania, con nota del 12 maggio 2009, nell'esprimere parere favorevole alla richiesta di intesa sulla suddetta ordinanza ha, tra l'altro, richiamato l'opportunità di acquisire gli intendimenti della Provincia di Salerno in merito alla sostenibilità economica della società provinciale, laddove dovesse ritenersi escluso proprio il termovalorizzatore di Salerno dalla complessiva gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

La Provincia, per quanto di propria competenza, da un lato ha provveduto a dare la richiesta intesa alla Regione per la nomina del soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 5 della citata ordinanza, precisando che verranno poste in essere le procedure per la costituzione della società provinciale, ai sensi della legge regionale n. 4/2007 e successive modifiche; dall'altro ha sottolineato che intende esercitare il diritto-dovere di assumere la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti e, di conseguenza, anche del previsto impianto di termovalorizzazione sito nel territorio di Salerno.

Tra l'altro, contrariamente a quanto richiesto dal Commissario delegato, ex Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3641, circa il bacino di utenza che dovrebbe far capo al TMV di Salerno, il Presidente della Provincia ritiene opportuno che il realizzando impianto di termodistruzione di Salerno sia dimensionato sulle esigenze del territorio della sola Provincia di Salerno.

1.3.4 Termovalorizzatore di Napoli

L'articolo 8 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, ha stabilito che *“al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente”*.

In aderenza al dettato normativo sopra riportato, relativamente all'individuazione del sito da destinarsi alla costruzione dell'opera, il Sottosegretario ha, quindi, provveduto alla nomina di una apposita Commissione tecnica incaricata di verificare l'idoneità del sito da individuarsi a cura dell'amministrazione comunale.

Il sito, inizialmente individuato dal Comune di Napoli in un'area presso la località di Agnano, dopo un'accurata analisi relativa a tutti gli aspetti concernenti la superficie prescelta (morfologici, ambientali, valutazioni di rischio), non è stato ritenuto idoneo da parte della Commissione tecnica sopra citata, a causa, in particolare, della conformazione morfologica dei luoghi che avrebbe reso problematica la dispersione delle emissioni provenienti dall'impianto. In considerazione di tale giudizio, si è pervenuti, di concerto con l'Amministrazione comunale e sulla scorta di ulteriori valutazioni e analisi compiute dalla Commissione tecnica, all'individuazione dell'area di sedime destinata ad ospitare il termovalorizzatore in una zona posta all'interno dell'impianto di depurazione di Napoli-est.

Tale scelta consente, tra l'altro, di sfruttare appieno le potenzialità tecniche del termovalorizzatore, utilizzando, per il funzionamento del depuratore già esistente, l'energia prodotta dall'impianto di termovalorizzazione stesso.

Allo scopo di dare pronta attuazione a quanto previsto dall'**articolo 8 del D.L. 90/2008**, è stata emanata l'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, n. 3719**, in forza della quale il Sottosegretario di Stato è stato autorizzato ad avvalersi, anche per la progettazione e gestione di impianti di termovalorizzazione, di soggetti promotori pubblici e privati, a norma dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante procedure coerenti con la massima urgenza, nonché a promuovere la conclusione di appositi accordi di programma per l'individuazione di soggetti idonei con i quali porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione e alla gestione dell'impianto di termovalorizzazione nel territorio del Comune di Napoli.

Per giungere alla realizzazione di tale impianto, il giorno 28 maggio 2009, si è tenuto a Palazzo Salerno un incontro promosso dal Sottosegretario di Stato, al quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Napoli, della Regione Campania, dell'Asia s.p.a. e del Commissariato di governo per l'emergenza bonifiche e tutela del territorio nella Regione Campania, al fine di discutere le procedure in essere per l'avvio della realizzazione del TMV di Napoli.

Relativamente alle procedure da avviare da parte della società ASIA, sulla base di quanto disposto dall'accordo di programma, relativo al coordinamento delle attività volte ad assicurare il ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel comune di Napoli, sottoscritto in data 13 febbraio 2009 con il Sottosegretario all'emergenza rifiuti in Campania, si riportano di seguito gli elementi di rilievo.

Asia ha costituito una nuova società di progetto, denominata NEAM, dedicata alla progettazione, costruzione e gestione dell'impianto. Tale società dovrebbe pubblicare a breve un bando di gara, che verrà sottoposto, prima della pubblicazione, alla struttura del Sottosegretario per una verifica di carattere giuridico-amministrativo; il bando di gara è finalizzato alla scelta del miglior partner industriale cui cedere il 49% delle azioni della neo costituita società NEAM. La futura società a prevalente capitale pubblico, nel suo nuovo assetto, provvederà, direttamente o mediante rapporti di diritto privato con terzi, alla esecuzione delle attività di realizzazione e di gestione del termovalorizzatore di Napoli.

Sul punto e su altre questioni concernenti l'iter tecnico-amministrativo da seguire per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Napoli, sono stati anche forniti dei chiarimenti alla società ASIA, con la quale, quindi, c'è stata una condivisione delle procedure occorrenti da porre in essere nel prosieguo delle attività di realizzazione del TMV Napoli.

Tuttavia, allo stato attuale, la struttura del Sottosegretario è ancora in attesa della bozza del bando di gara da parte di ASIA-NEAM.

E' stato, inoltre, costituito un Comitato di esperti, operativo dal 26 febbraio scorso, con il compito di individuare le migliori tecnologie disponibili in considerazione della presenza, sull'area individuata, del depuratore Napoli est.

Su quest'ultimo punto, la Soc. ASIA ed il Commissariato di governo per l'emergenza bonifiche e tutela del territorio nella Regione Campania, cui la Regione medesima aveva affidato il compito di avviare procedure utili per adeguare ed ampliare l'impianto di depurazione già esistente, hanno ancora in corso studi per definire le sinergie attuabili tra i due progetti.

L'accordo di programma del 13 febbraio 2009 prevedeva inoltre il trasferimento delle aree individuate per la costruzione del TMV Napoli in capo alla costituenda società di scopo. La struttura

del Sottosegretario, in ottemperanza a quanto previsto dall'accordo, sulla base del quale si doveva provvedere all'acquisizione della disponibilità delle aree oggetto dell'intervento nelle forme di legge idonee ad assicurare la tempestività dell'approntamento del cantiere, in data 1 giugno u.s., ha provveduto a richiedere formalmente alla Regione Campania la definizione di un piano di carattere amministrativo volto a consentire l'assegnazione delle aree occorrenti in capo alla società NEAM.

Tale passaggio risulta di fondamentale importanza, atteso che nel bando di gara dovrebbe essere già specificata la piena disponibilità delle aree da parte della società medesima ma ad oggi si è ancora in attesa di riscontro da parte della Regione.

Al fine di trattare la questione delle aree, è stato peraltro istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti, Regione e Commissariato per le bonifiche e la tutela delle acque nella regione Campania, quest'ultimo coinvolto in quanto titolare della gestione delle aree nonché del relativo progetto di adeguamento del depuratore di Napoli Est, che è ubicato in un'area che coincide in parte con quella prescelta per la costruzione del termovalorizzatore di Napoli.

Tuttavia, se a livello tecnico sembra essersi raggiunto un accordo di massima sull'estensione precisa dell'area da destinarsi alla costruzione del termovalorizzatore di Napoli, la relativa e definitiva deliberazione da parte della Regione Campania, amministrazione titolare dell'area, a tutt'oggi, non è stata ancora formalizzata, nonostante i numerosi solleciti da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato.

1.4 Gli Stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio rifiuti (STIR ex CDR)

Ai sensi dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3693 del 15.7.2008, sono stati nominati dei Commissari ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali in cui sono ubicati gli **Impianti di Selezione e Trattamento dei Rifiuti** (STIR, ex impianti CDR), con il compito di assumere, in via sostitutiva rispetto alle Province e nelle more che le stesse subentrino nella titolarità e nella gestione dei predetti impianti, tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti, assicurando la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Il predetto articolo 2 ha, altresì, stabilito al comma 2 che i Commissari ad acta assumano la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti, già in capo alle società ex affidatarie del servizio, previa valutazione della relativa funzionalità alla complessiva gestione del servizio stesso.

In attuazione del suddetto articolo ciascun Commissario ad acta ha proceduto a redigere, in contraddittorio con l'Amministratore Delegato delle società FIBE e FIBE Campania S.p.A., un verbale di presa in consegna di tutti i cespiti sino ad allora gestiti dalle predette Società.

Successivamente è stata compiuta una valutazione della funzionalità dei cespiti FIBE rispetto alla complessiva gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, all'esito della quale si è addivenuti alla determinazione di restituire parte dei cespiti presi in consegna.

I provvedimenti con i quali la Struttura del Sottosegretario di Stato convocava le società FIBE e FIBE Campania per redigere processo verbale di restituzione dei cespiti valutati non funzionali alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti sono stato impugnati dalle predette società innanzi al TAR Lazio che ha accolto il ricorso per difetto di motivazione dei provvedimenti gravati.

A seguito di ciò, l'Amministrazione, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lazio e, contestualmente, dovendo ottemperare alla predetta sentenza, ha rinnovato i provvedimenti di restituzione impugnati, integrandoli con puntuali e precise motivazioni.

Sempre con riferimento all'esercizio degli impianti STIR, v'è da aggiungere che a seguito dell'avvio del termovalorizzatore di Acerra, si è reso indispensabile adottare il provvedimento n. 85 del 08.4.2009, a firma del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato, al fine di definire le attività da compiersi sia presso gli impianti STIR sia presso l'impianto di Acerra, al fine di operare un efficace monitoraggio dei rifiuti, funzionale all'ottimale rendimento del predetto termovalorizzatore.

Il predetto provvedimento ha individuato precisi compiti, da espletarsi da parte delle competenti Missioni del Sottosegretario di Stato, volti a definire gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di implementazione impiantistica necessari al corretto ed efficace svolgimento delle attività di tritovagliatura e di selezione, nonché ad affidarne la relativa realizzazione;

All'esito delle attività tecnico – amministrative poste in essere dalle citate Missioni al fine di individuare gli interventi da compiersi presso gli impianti, l'Amministrazione ha disposto l'affidamento delle attività di manutenzione alle società fornitrici dei macchinari valutati occorrenti; Attualmente sono in corso di stipula, ad opera dei Commissari ad acta i contratti con le suddette società e sono in corso le attività di manutenzione che dovrebbero terminare nel corso del prossimo autunno.

2. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Per quanto concerne le attività finalizzate al recupero dei rifiuti, assume particolare importanza l'avviamento e l'entrata a regime del sistema di raccolta differenziata.

Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 detta nuove disposizioni anche nel settore della raccolta differenziata, infatti all'art. 11 sono stabiliti **obblighi, scadenze e sanzioni a carico dei Comuni inadempienti**. In particolare, prevede che il **Sottosegretario di Stato verifichi il raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata** pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2009, al 35 per cento entro il 31 dicembre 2010 e al 50 per cento entro il 31 dicembre 2011, così come stabilito dal Piano Regionale dei rifiuti adottato con Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007.

Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i Sindaci dei Comuni della Regione Campania devono inviare mensilmente alla Struttura del Sottosegretario di Stato i **dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata**, da pubblicare mediante modalità individuate dalla Struttura del Sottosegretario di Stato.

Risultano obbligati ad effettuare la raccolta differenziata anche le aziende, la grande distribuzione, gli uffici della Pubblica Amministrazione ed i mercati ortofrutticoli.

Alle Province è affidato il compito di **disincentivare i prodotti "usa e getta"**, mentre al CONAI spetta la realizzazione di una capillare **campagna di Comunicazione** in collaborazione con la Struttura del Sottosegretario di Stato.

Con lo scopo di implementare ulteriormente la raccolta differenziata, il decreto legge 172/2008, all'art. 1, prevede misure specifiche per incentivare la **raccolta differenziata degli imballaggi**. A tale fine vengono autorizzati la raccolta e il trasporto occasionale o saltuario di singole tipologie di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, nella misura massima di 100 chilogrammi al giorno, per il successivo conferimento presso le **piattaforme afferenti al sistema CONAI**. Per tale attività, ai cittadini, alle Associazioni e alle parrocchie che conferiscono rifiuti di imballaggio spetta un corrispettivo, parametrato a quello riconosciuto dallo stesso CONAI, ai sensi del vigente accordo quadro stipulato con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI).

In seguito all'emanazione del D.L. 172/2008 sono stati organizzati e allestiti, a decorrere dal 9.12.2008, i primi 15 centri di conferimento "Campania pulita" presso le piattaforme CONAI dove i cittadini, le associazioni di volontariato e le parrocchie possono conferire i rifiuti di imballaggio. Dal 10.01.2009 sono stati allestiti gli ulteriori 11 centri. La Struttura del Sottosegretario, con il personale del

Dipartimento di Protezione Civile, ha effettuato sopralluoghi sia per verificare l'andamento delle operazioni, sia per acquisire informazioni circa le problematiche e le criticità dell'attività avviata. Pertanto, dal mese di gennaio 2009, nelle 28 piattaforme CONAI site in Campania sono stati allestiti e resi operativi 26 centri di raccolta. **Dal 9 dicembre 2008 al 06 ottobre 2009, si sono recati presso i centri di conferimento più di 35.000 tra cittadini e associazioni che hanno conferito 1.300 tonnellate di rifiuti di imballaggio.**

In data 14 novembre 2008 il Sottosegretario, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 90/2008, ha emanato il decreto 5723 recante "Modalità di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata", che rappresenta il primo sistema telematico in Italia per la certificazione dei dati e di tracciabilità dei rifiuti a livello regionale (SIGER), con il quale ha approvato:

- le modalità di monitoraggio sulla produzione dei rifiuti e sulla certificazione della raccolta differenziata previste dall'art. 11 del decreto legge 90/ 2008, secondo le modalità di cui al Documento tecnico relativo al sistema informativo SIGER, che ne forma parte integrante;
- lo schema di Convenzione con la Regione Campania e con le Province Campane, per l'utilizzo del portale dell'Osservatorio Regionale Rifiuti e degli Osservatori Provinciali Rifiuti;
- il "metodo standard" di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani della regione Campania;

ed ha revocato l'Ordinanza Commissariale n. 164 del 26 maggio 2006 emessa dall'allora Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Delegato ex O. P. C. M. 3341 del 27/02/2004.

La normativa nazionale attualmente prevede che l'acquisizione dei dati di produzione e gestione dei rifiuti (urbani e speciali) avvenga attraverso una comunicazione annuale redatta sulla base del modello unico di dichiarazione (MUD) con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e s.m.i., nella quale vengono indicate le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti, effettuata dai produttori, trasportatori e gestori di rifiuti alle Camere di Commercio territorialmente competenti che le inoltrano al "sistema" Catasto rifiuti per la validazione e l'elaborazione e diffusione delle informazioni. La norma prevede che informazioni così acquisite "devono essere trasmesse entro 30 gg alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unioncamere che le mette a disposizione delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente" e dell'ISPRA. Il Catasto dei rifiuti, è articolato in una Sezione nazionale (ISPRA) e in Sezioni regionali presso le corrispondenti Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Come noto :

- i dati MUD non sono disponibili dopo circa 2 anni ;
- molte province o Regioni che hanno funzioni di pianificazione e controllo hanno la necessità di attivare sistemi autonomi di acquisizione dati che permettono di acquisire informazioni sulla produzione dei rifiuti urbani, in tempi più brevi rispetto ai tempi del Catasto rifiuti;

In particolare i dati di produzione e raccolta differenziata relativi ai rifiuti urbani, pubblicati annualmente dall' ISPRA e dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti nel RAPPORTO RIFIUTI sono ottenuti mediante la predisposizione ed invio di appositi questionari ai soggetti pubblici e privati che a vario titolo, raccolgono informazioni in materia di gestione dei rifiuti: in particolare alle Regioni, alle Province, agli Osservatori Provinciali sui Rifiuti, alle Sezioni regionali del catasto rifiuto c/o le Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente, ai Commissari per le emergenze rifiuti, al Conai ed ai relativi Consorzi di filiera ed ad alcune Aziende Municipalizzate che effettuano i servizi di igiene urbana.

La normativa europea prevede in particolare:

- il Regolamento 2002/2150/Ce (Statistiche sui rifiuti) individua, ai fini statistici, le informazioni ambientali che ciascun paese membro deve acquisire e segnalare alla UE;
- con la Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) viene istituita una struttura finalizzata a rendere l'informazione degli Stati membri compatibile ed utilizzabile in un contesto transfrontaliero, al fine di superare i problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione e all'accessibilità del dato nella comunità europea.
- la Commissione Europea il 1 febbraio del 2008 ha emanato per le Istituzioni Europee la comunicazione "Verso un sistema comune di informazioni ambientali" (SEIS) che prevede la progressiva sostituzione degli attuali sistemi di comunicazione dati, in gran parte centralizzati con altri sistemi basati sull'accesso, sulla condivisione e sull'interoperatività.

II SIGER

Il SIGER nei fatti, rappresenta il primo sistema in Italia che dà attuazione a quanto previsto anche dalla normativa europea e all'art 189, del decreto legislativo 152/2006, come modificato dall'art 3-bis del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che prevede la realizzazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti.

L'architettura del SIGER nasce della necessità di avere un sistema informativo che metta in rete 551 comuni, 5 province e la Regione e permette, per la prima volta, di eliminare l'invio cartaceo e di inviare in tempo reale i dati dei formulari di Trasporto, bolle o DDT e di uniformare il sistema di raccolta, di semplificare il processo di comunicazione delle informazioni, di validare mensilmente e di certificare annualmente i dati ricevuti, di generare gratuitamente ed in automatico il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), e di utilizzare il servizio.

Il SIGER è quindi un sistema strutturato per la raccolta, l'analisi, la validazione e la certificazione dei dati riguardanti la produzione ed il recupero dei RU a livello regionale, provinciale e comunale nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione del flusso dei dati dei rifiuti.

Le principali caratteristiche del SIGER sono le seguenti:

- è uno strumento per il monitoraggio dei flussi dei RU prodotti, recuperati e smaltiti;
- è uno strumento di conoscenza a supporto delle politiche di gestione dei RU;
- è un sistema di analisi multidimensionale dei dati in modo semplice ed intuitivo con la conseguente automazione di statistiche avanzate ad uso di pianificazione e di programmazione, a supporto del processo di validazione e di certificazione dei dati.

Le principali funzionalità del SIGER sono:

- raccolta ed organizzazione dei dati esistenti e disponibili in materia dei RU;
- validazione e certificazione dei dati;
- elaborazioni di informazioni di sintesi (indicatori);
- supporto informativo ai soggetti coinvolti nel processo del ciclo dei RU.

Come funziona il SIGER

Di seguito viene descritto in sintesi il flusso dei dati delle movimentazioni dei rifiuti urbani :

- Il Comune, in qualità di produttore dei rifiuti urbani , o il soggetto che effettua il trasporto, emette, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145, per ogni trasporto di rifiuto, il F.I.R. O IL DDT in quattro copie, compilato, datato e firmato dal comune e controfirmato dal trasportatore: la prima copia rimane al Comune, quale produttore del rifiuto, mentre le restanti tre vengono consegnate al trasportatore del rifiuto; nel caso in cui il sistema di trasporto dei rifiuti venga effettuato con lo stesso automezzo per più Comuni, ogni Comune dovrà emettere il F.I.R. di propria competenza;
- Il trasportatore, al conferimento del rifiuto all'impianto di destinazione, consegna la 2^a, 3^a e la 4^a copia del F.I.R. all'impianto di destinazione;
- L'impianto di destinazione completa tali copie del F.I.R., inserendo i dati mancanti nella sezione
- di propria competenza; trattiene la 3^a copia e consegna la 2^a e la 4^a copia al trasportatore;
- Il trasportatore, entro tre mesi dal conferimento del rifiuto, invia la 4^a copia al Comune;
- Il flusso si conclude al ricevimento da parte del Comune della 4^a copia del F.I.R.;
- Il trasportatore, con cadenza mensile, invia ai Settori Tecnici Amministrativi Provinciali dell'AGC Ecologia e Tutela Ambiente della Regione Campania (per brevità di seguito riportato come S.T.A.P.) l'elenco, su modulistica appropriata, delle 2^a copie dei F.I.R. raggruppati per mese;
- L'impianto di destinazione, con cadenza mensile, invia agli S.T.A.P. l'elenco, su modulistica appropriata, delle 3^a copie dei F.I.R. raggruppati per mese;
- Il Comune registra la prima copia del F.I.R., attraverso la sezione dedicata del Sistema informativo dell'Osservatorio provinciale (OPR) di appartenenza, nella banca dati dell'OPR; i Sindaci dei Comuni sono obbligati a nominare un funzionario responsabile che avrà cura di inviare i dati agli OPR di appartenenza;

- Analogamente il Comune, quando sarà in possesso della quarta copia, la registrerà nella banca dati dell'OPR;
- I sistemi informativi di ciascun OPR, con cadenza mensile, invieranno al Sistema SIGER, attraverso una procedura automatica, senza alcuna elaborazione, i dati registrati nelle proprie banche dati, relativi alla prima e alla quarta copia dei F.I.R.; l'interscambio dei suddetti dati tra OPR e SIGER è effettuato secondo le modalità definite;
- Il Sistema informativo de SIGER, automaticamente, provvederà alla memorizzazione dei dati ricevuti nella propria banca dati;
- Gli S.T.A.P., dopo aver effettuato le opportune verifiche per competenza, registrano gli elenchi dei F.I.R pervenuti, attraverso la sezione dedicata del Sistema informativo dell'ORR, nella banca dati dell'ORR; se tali elenchi sono in formato cartaceo, gli S.T.A.P. compileranno il modulo elettronico preposto; se tali elenchi sono in formato elettronico (floppy, cd), gli S.T.A.P. possono effettuare l'upload dei file contenenti tali dati.

Procedure per la validazione e la certificazione dei dati

Il soggetto competente per la gestione dei dati di produzione dei RU e per la certificazione della percentuale di Raccolta Differenziata è la Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi dell'art 11, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n°90, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008, n°123. La Struttura del Sottosegretario di Stato valida e certifica le percentuali di Raccolta Differenziata raggiunte dai singoli Comuni, anche al fine dell'applicazione delle penalità previste dal medesimo articolo di legge, secondo la seguente procedura:

- Attraverso la specifica sezione del Sistema SIGER , la Struttura del Sottosegretario di Stato effettua un primo controllo formale di carattere generale tra la prima e la quarta copia del FIR;
- In seguito, attraverso l'apposita sezione del sistema SIGER, sarà possibile comparare i dati inviati dai Comuni con quelli forniti dagli STAP (seconda e terza copia del FIR) che fanno riferimento, rispettivamente, ai trasportatori ed ai destinatari del rifiuto urbano;
- Mediante un'apposita sezione del sistema SIGER , è possibile effettuare controlli sui dati rispetto a valori corrispondenti a periodi precedenti o a situazioni standard di riferimento (produzione media pro-capite annuale o giornaliera);
- Se il Sistema non evidenzierà difformità sui dati, la Struttura del Sottosegretario di Stato provvederà, mediante l'apposita sezione del sistema SIGER, a validare tali dati;

- Se il Sistema SIGER evidenzierà eventuali difformità sui dati, gli stessi saranno confrontati con i dati estrapolati dalla documentazione cartacea (bolle, fatture, pesature o altra documentazione giustificativa) comprovante la gestione dei rifiuti urbani, che il Comune provvederà a fornire tempestivamente su richiesta della Struttura del Sottosegretario di Stato; da questa analisi incrociata dei dati, la Struttura del Sottosegretario di Stato determinerà i dati validi e provvederà alla correzione degli stessi, attraverso l'apposita sezione del Sistema SIGER ;
- I dati validati, con o senza correzione, attraverso l'apposita applicazione di interscambio dati, già prevista nel DATASET, saranno inviati ai sistemi OPR di provenienza; in questo modo, i Comuni potranno visualizzare i dati validati dalla Struttura del Sottosegretario di Stato, sull'apposita sezione del sistema OPR di appartenenza;

3 Produzione rifiuti e raccolta differenziata 2008

Ad oggi, al Sistema **SIGER** non sono pervenuti i dati di tutti i **551 comuni della Campania**.

Il Tavolo tecnico nella seduta del 20 maggio 2009, considerato che la maggior parte dei comuni campani non aveva ottemperato a quanto disposto dal decreto del Sottosegretario n. 5723 del 14/11/2008 in relazione al termine per l'invio dei dati da parte dei Comuni sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata per l'anno 2008, fissato al 28 febbraio u.s., ha ritenuto di dover posticipare tale termine alla data del 30 settembre 2009.

Tale situazione è da addebitare da una parte all'inerzia di comuni ed a un ritardo attuativo che nonostante tutte le attività messe in campo dalla Struttura del Sottosegretario, quale, in particolare, i corsi di formazione per tutti i funzionari e amministratori dei comuni ai quali hanno partecipato solo la metà dei comuni campani, le numerose comunicazioni inviate ai Sindaci nelle quali si comunicava l'avvio del nuovo sistema, non avevano provveduto nemmeno a nominare il funzionario responsabile e quindi a ricevere le chiavi di accesso telematico per l'invio dei dati, e, dall'altra alle molteplici e oggettive difficoltà riscontrate che non consentivano loro di inviare i dati al Sistema SIGER quali ad esempio:

- mancata iscrizione all'Albo gestori ambientali di molti consorzi di Bacino;
- i consorzi si dichiaravano produttori dei rifiuti al posto dei comuni;
- alcuni comuni erano impossibilitati a inserire i FIR in quanto questi ultimi risultano essere sottoposti a sequestro da parte della magistratura;
- molti comuni non erano in possesso dei documenti in quanto i consorzi di o gli enti gestori non avevano consegnato loro, secondo quanto previsto dalla norma, né la prima né la quarta copia dei documenti di raccolta e trasporto rifiuti (FIR/bolle/DDT);
- molti comuni continuavano ad inviare i dati sulla scorta del vecchio format della OC 164/06 abrogata;
- il ritardo del funzionamento degli STAP